

STATUTO

"ALI BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAMACCA CT VIA LUDOVICO
ARIOSTO 19

Numero REA: CT - 275657

Codice fiscale: 04135690875

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-02-2004 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO della "ALI BLU Societa' Cooperativa Sociale"
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI Art. 1) E' costituita, con sede in Ramacca, Via Giusti n.97, una societa' cooperativa con la denominazione "ALI BLU Societa' Cooperativa Sociale".

La sede sociale puo' essere trasferita, nell'ambito dello stesso comune, con decisione dell'organo amministrativo che e' abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese. Il trasferimento della sede in altro comune e' di competenza dell'assemblea dei soci.

La cooperativa essendo a mutualita' prevalente, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualita' prevalente.

La societa' ha la durata fino al trentuno dicembre duemilacento (31 dicembre 2100) e potra' essere prorogata a norma di legge. Essa potra' istituire, con delibere da adottarsi nei modi di legge, succursali, agenzie e rappresentanze in altre localita', quando sia necessario allo svolgimento delle attivita' sociali.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la societa', deve intendersi eletto quale quello risultante dal libro dei soci.

Art. 2) - La societa', nel rispetto dei principi e del metodo della mutualita' senza finalita' speculative, intende svolgere le attivita' previste dall'Art. 1 comma 1 lettera a della Legge 381/91, proponendosi, tramite gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la loro attivita' di lavoro, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche sociali e professionali, con conseguente tutela dei soci lavoratori tramite le cooperative e le associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti interni, e pertanto ha per oggetto:

1) La prestazione dell'assistenza ai soggetti portatori di handicap ed anziani anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;

2) La creazione di impianti polivalenti per la cultura, lo svago, lo sport, finalizzati all'armonico sviluppo psico-fisico degli utenti;

3) L'istituzione di corsi scolastici a tutti i livelli per disadattati;

4) La costituzione e la gestione di servizi di accompagnamento, trasporto, lettura, aiuto domestico per non vendenti ed handicappati in genere; assistenza socio-sanitaria ed igienico-personale per bambini in eta' scolare e prescolare, anche avvalendosi di convenzioni con Enti pubblici e Privati.

5) L'assistenza ai soggetti portatori handicap, volta alla integrazione nella vita sociale;

6) La creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di servizi di vita associata;

7) La promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni, atte ad elevare spiritualmente e culturalmente ed a fornire occasione di svago agli utenti ed alle loro famiglie;

8) Prestare assistenza medica, generica e specialistica, adottando modalita' particolari per i soggetti portatori di handicaps;

9) Istituire un consultorio per i problemi di pertinenza del soggetto portatore di handicap;

10) L'orientamento professionale del portatore di handicap ed il suo inserimento nelle istituzioni di qualificazione di aggiornamento del personale operante nel settore;

11) Iniziativa informativa-formativa rivolta a tutti i cittadini e specialmente ai genitori sul significato socio-culturale dell'inserimento dei portatori di handicaps in tutte le istituzioni e sedi normali e sulle conoscenze, tecnico-

scientifiche che consentono la prevenzione ed il recupero degli handicaps;

12) La creazione di una rete di servizi per il sostegno economico, sociale e psico pedagogico anche in forma domiciliare alle famiglie per attuare la permanenza nell'ambito domestico del portatore di handicaps che richiede sorveglianza continua e particolare;

13) L'istituzione e la gestione dei servizi residenziali di tipo familiare, consistenti in comunita'-alloggio, case-famiglia, e/o altre strutture residenziali, dotate di personale in possesso di idonea specializzazione, finalizzati a creare convivenza fra portatori di handicap privi, anche temporaneamente, di idonea sistemazione famigliare naturale e/o affidataria e di un ambiente di vita adeguato;

14) La fruizione dei servizi per la promozione culturale e la educazione permanente di cui all'Art. 10 della L.R. 2 gennaio 1979 n.1, da parte dei soggetti portatori di handicap;

La formazione e l'aggiornamento del personale; l'utilizzo del volontariato; l'assistenza domiciliare; l'assistenza abitativa; la realizzazione dei soggiorni climatici marini, montani e termali;

15) La realizzazione di centri di incontro per le attivita' culturali e del tempo libero; la realizzazione di case-albergo, case-protette e comunita' alloggio;

16) L'assistenza socio-sanitaria; la realizzazione di un rete di servizi per l'assistenza economica; la prestazione dell'assistenza e della cura agli anziani anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;

La creazione di impianti polivalenti per la cultura e la ricreazione degli anziani;

17) L'attuazione di servizi di refezione e di ristorazione a servizio di case albergo per anziano, per handicappati, case protette, comunita' alloggio, scuole, comuni, enti pubblici e privati;

18) La gestione di case di riposo ed altre strutture residenziali, anche solo diurne, in favore di minori, inabili anziani, come previsto da leggi vigenti o emanande;

La gestione di asili nido, di scuole di ogni ordine e grado, di corsi di formazione professionale e di centri educativi, riabilitativi a carattere ambulatoriale nonche' dei servizi ausiliari di collegamento;

19) La prestazione, anche a domicilio e presso centri di attivita' sportiva, di assistenza ed orientamento a bambini ed a giovani con lo scopo di garantire la cura, la salvaguardia avendo presente ogni aspetto educativo e pedagogico;

20) l'assistenza e la cura dei bambini volte all'integrazione della vita sociale;

21) La gestione di servizi per la prevenzione la cura e la riabilitazione del disagio e della devianza minorile e dei giovani afflitti dalla tossicodipendenza;

22) Effettuare il trasporto di persone inferme con autoambulanza e con l'utilizzo di personale medico e paramedico.

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potra' aderire e partecipare ad associazioni e consorzi di cooperative, nonche' ad altri organismi economici che si propongono iniziative in materia di attivita' mutualistiche cooperativistiche.

Sempre con delibera dell'Assemblea potra' altresì assumere interessenze in imprese cooperative o costituire ed essere socia di S.p.A. e S.r.l., come disposto dall'art. 18 della Legge 19 marzo 1983 n. 72, aventi oggetto connesso ed affine al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, in via non prevalente rispetto all'oggetto sociale, funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale e con esclusione di ogni

attività prevista dalla legge n.1 del 21 gennaio 1991. La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione, il potenziamento aziendale ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

La Cooperativa, avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale, anche di leasing, finanziarie necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

SOCI - Art.3) Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutti i cittadini Italiani che posseggano i requisiti per svolgere le attività previste dall'oggetto sociale della cooperativa e che si impegnino a rispettare lo Statuto e a perseguirne gli scopi sociali. È consentita l'ammissione come soci a quei cittadini che ne facciano richiesta o la cui partecipazione sia ritenuta utile ai fini e agli scopi sociali. È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente nella percentuale stabilita dalla legge.

Art.4) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio d'Amministrazione specificando: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, Codice Fiscale e qualifica professionale; b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente; c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere; d) la piena accettazione dello statuto sociale, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali competenti.

Sull'accoglimento delle domande decide il consiglio d'amministrazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventa operativa ed è annotata nel libro dei soci dopo che, da parte dell'aspirante socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati i detti versamenti, la delibera di ammissione diventa inefficace.

Nel caso l'Organo Amministrativo respinga la domanda di ammissione dell'aspirante socio, questi, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere, che sulla domanda di ammissione, si pronunzi l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione, tranne che non sia appositamente convocata.

Art.5) Il nuovo ammesso deve versare, l'importo della quota sociale sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo.

Art.6) I soci possono recedere dalla cooperativa. Il recesso non può essere parziale.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; - divieto di cessione della quota di partecipazione previsto nell'atto costitutivo e di cui all'art. 2530, comma 6, c.c.; - cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società; - fusione o scissione; - revoca dello stato di liquidazione; - trasferimento della sede legale all'estero; - eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo; - proroga

del termine di durata della cooperativa e se la durata della cooperativa diventa a tempo indeterminato;

- negli aumenti di capitale in denaro con offerta di partecipazioni a terzi;

- introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;

- modifica del criterio di determinazione del valore della quota di partecipazione, in caso di recesso; -modificazioni dell'atto costitutivo concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve inoltrare domanda all'Organo amministrativo con lettera raccomandata. L'Organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la esamina e, qualora non sussistano i presupposti del recesso, emette un provvedimento di diniego che comunica immediatamente al socio.

Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale. Il recesso ha effetto: - per il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;

- per i rapporti mutualistici tra socio e società', in assenza di disposizione di legge, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.7) Oltre che nei casi previsti dalla legge può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio: a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione; b) che danneggia in modo grave moralmente o materialmente la cooperativa; c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della cooperativa; d) per mancato pagamento della quota di partecipazione. Nei casi sopra indicati il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo. La delibera di esclusione è comunicata al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso la delibera di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Il recesso ha effetto, sia per il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici tra socio e società', dalla data di comunicazione della delibera di esclusione.

Art.8) Nel caso di decesso di un socio la cooperativa continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché abbiano i requisiti per l'ammissione. Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, comma 2 e 3 c.c.

Art. 9) Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio del quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. In ogni caso i soci receduti o esclusi, rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla cooperativa fino al giorno in cui la cessazione della qualità di

socio si e' verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

Art.9 bis) I soci possono cedere la quota di partecipazione all'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio, solo se autorizzati dall'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota di partecipazione deve inoltrare richiesta all'Organo amministrativo con lettera raccomandata.

L'Organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, emette un provvedimento di accoglimento ovvero di diniego, in quest'ultimo caso deve essere motivato, che comunica al socio.

Il socio, una volta trascorso il predetto termine di 60 giorni senza ricevere comunicazione del provvedimento dell'Organo amministrativo, e' libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione al tribunale.

PATRIMONIO SOCIALE - Art.10) Il patrimonio della cooperativa e' costituito:

a) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ne' superiore ai limiti stabiliti dalla legge; b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui l'articolo 12; c) dal fondo di riserva speciale formato con le sole somme versate ai soci, ai sensi dell'articolo 5;

d) da eventuali riserve straordinarie; e) da ogni altro fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri ovvero previsto dalla legge; f) da liberalita' da contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti alla cooperativa.

Art.11) Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

A seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, il capitale sociale puo' essere aumentato:- a pagamento, versando all'atto della sottoscrizione almeno il 50% (cinquanta per cento) del valore nominale e l'eventuale sovrapprezzo da determinarsi dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

-con conferimenti in natura;

- a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

La deliberazione di aumentare il capitale sociale non puo' essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti. La deliberazione di aumento di capitale deve prevedere se l'eventuale parziale sottoscrizione, nel termine stabilito dalla decisione, debba comportare l'aumento parziale del capitale ovvero la sua rinuncia.

Il diritto di opzione e' normalmente riconosciuto ai soci. Tuttavia, lo stesso non puo' essere esercitato quando la deliberazione di aumento del capitale lo escluda;

- preveda che le quote di nuova emissione debbano essere liberate mediante conferimenti in natura.

L'Assemblea dei soci puo' conferire i necessari poteri all'Organo amministrativo perche', realizzi l'aumento di capitale determinandone i limiti e le modalita' di esercizio.

La Societa' Cooperativa non puo' emettere titoli di debito.

L'Assemblea dei soci puo' deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in proporzione alla quantita' e qualita' degli scambi mutualistici intervenuti con gli stessi. A tal fine, l'impianto contabile deve assicurare la separazione, nel bilancio, dei dati relativi all'attivita' svolta con i soci da quella svolta con i terzi.

La ripartizione dei ristorni a ciascun socio puo' anche avvenire mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO Art.12) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con i criteri di oculata prudenza.

Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio saranno cosi' destinati:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale qualunque sia il suo ammontare; b) una quota deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalita' previste dalla legge; c) - un dividendo ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato; d) - un'ulteriore ed eventuale quota di utili puo' essere destinata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite; e) - il rimanente sara' devoluto ad un fondo di riserva straordinaria per scopi mutualistici, o a incremento gratuito del capitale sociale nei limiti di legge.

I ristorni sono ripartibili tra i soci in base ai criteri previsti nel precedente articolo 11).

L'assemblea puo' sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalita' degli utili netti annuali detratte in ogni caso le quote di cui alle lettere a) e c), venga devoluta ai fondi di riserva straordinari, oppure che venga aumentata la quota destinata agli scopi mutualistici. E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci durante l'esistenza della societa' e allo scioglimento.

ORGANI SOCIALI - A) L'ASSEMBLEA Art.13) L'assemblea e' convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o ove particolari esigenze lo prevedano nel maggior termine di sei mesi per: a) l'approvazione del bilancio; b) la nomina degli amministratori e del Collegio Sindacale; c) la determinazione del compenso dei sindaci; d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

Art.14) L'organo amministrativo potra' convocare l'assemblea ogni qualvolta esso ne riconosca la necessita', presso la sede sociale o anche altrove, purché nell'ambito della Regione Siciliana, e deve sempre essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal collegio sindacale, se nominato, o da almeno un terzo dei soci. La convocazione avviene mediante avviso da comunicarsi con lettera raccomandata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza o con avviso esposto almeno un mese prima presso la sede sociale con lettera postacelere con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati

dall'amministratore, da spedirsi almeno 5 giorni prima dell'adunanza .

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sara' trattato.

Nell'avviso suddetto potra' essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potra' essere tenuta anche nello stesso giorno con almeno un intervallo di un ora.

Art.15) L'assemblea in sede ordinaria e' validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea straordinaria e' validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti tanti soci che rappresentino due terzi dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione, quando siano presenti tanti soci che rappresentino piu' di meta' dei voti di tutti i soci. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della societa' oppure il trasferimento della sede sociale anche in altra localita' del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni debbono essere prese con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti di tutti i soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla societa'. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'Assemblea da inviarsi non oltre un mese dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti da inviarsi non oltre un mese dalla data di pubblicazione della deliberazione nel registro delle imprese .

Art. 16) Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Le modalita' delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, col sistema della alzata di mano o per divisione o con altro sistema che assicuri comunque la forma palese al voto. In particolare, le elezioni delle cariche sociali possono avvenire per acclamazione. Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per giustificato motivo non possono intervenire all'assemblea, possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio puo' rappresentare al massimo altri tre soci.

Art. 17) L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico e in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il segretario puo' essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da un notaio. Anche il verbale redatto da un notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art.18) La societa' e' amministrata o da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, eletti anche fra i soci dall'assemblea, che ne determina il numero. Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione. I consiglieri eleggono tra loro un presidente ed eventualmente un vice

presidente ed un consigliere delegato salvo che essi siano stati nominati dall'assemblea.

Art. 19) Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterra' utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri in carica. La convocazione e' fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima della adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o telefax in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Art.20) L'organo amministrativo (consiglio di amministrazione o l'amministratore unico), e' investito di piu' ampi poteri per la gestione della cooperativa. Esso puo' deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge o per statuto sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Puo', pero', anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili ed associazioni la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonche' concedere postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la cooperativa. Puo' anche aprire conti correnti bancari anche con affidamenti e scoperture e concludere qualsiasi contratto bancario. Il consiglio puo' delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o piu' membri il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio. Il consiglio puo' nominare un direttore tecnico o comitati tecnici anche fra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventuali compensi.

All'Organo Amministrativo non spetta compenso alcuno.

Art.21) La firma e la rappresentanza sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico i quali pero' possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Puo' quindi con la sola sua firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad enti pubblici o a privati. Puo' rilasciare procure anche alle liti e per ricorsi e contro ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione, nonche' per l'assistenza e rappresentanza legale della societa' davanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi. In caso di assenza o impedimento del presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente, qualora sia nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere designato dal consiglio. Il Presidente o chi lo sostituisce potra' delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

C) IL COLLEGIO SINDACALE - IL REVISORE - Art.22) Il collegio sindacale e' nominato dall'assemblea quando sia richiesto dalla legge o ritenuto opportuno dall'assemblea stessa. Esso e' formato da tre componenti effettivi e di due supplenti, eletti anche fra i non soci dall'assemblea la quale nominera' pure il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Per il compenso ai sindaci si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 18, 3 comma.

Art.23) Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della cooperativa, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Art.24) Quando non e' obbligatoria la nomina del Collegio sindacale, ai sensi dell'art.2543 c.c., l'assemblea dei soci puo' decidere di affidare il controllo della cooperativa ad un

Revisore. Non puo' assumere il mandato di revisore e, se nominato, decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art.2399 c.c.. Il mandato ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione dell'ultimo bilancio del triennio. Il revisore svolge il controllo contabile secondo le funzioni e le modalita' di cui agli articoli 2409-ter - 2409-septies c.c., compatibilmente con la figura monocratica che riveste le norme del presente statuto. Il corrispettivo del revisore e' determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Art.25) I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2476 c.c., notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.26) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della cooperativa potra' essere disciplinato da un regolamento interno redatto dal consiglio di amministrazione ed approvato dalla assemblea. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni di comitati tecnici, se verranno costituiti, nonche' le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della cooperativa.

Art.27) In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea con maggioranza stabilita dall'articolo 15 commi 2 e 3 nominera' uno o piu' liquidatori preferibilmente fra i soci stabilendone i poteri.

Il patrimonio residuo risultante dal bilancio di liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fini di pubblica utilita' a termini dell'art. 26 del D.L. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni.

Art.28) Nel caso la cooperativa dovesse superare 19 soci cooperatori ovvero un milione di euro dell'attivo dello stato patrimoniale, la stessa e' tenuta, ai sensi dell'art.2520 c.c., ad applicare le disposizioni sulla societa' per azioni. Al verificarsi di detta ipotesi, la cooperativa:

- opta per un sistema di amministrazione e di controllo .
formato da un Consiglio di amministrazione e da un Collegio Sindacale; - il termine quota presente nello statuto deve leggersi azione; - per quanto non previsto dal presente statuto, rimanda alle norme previste dal codice civile.

Art.29) Per tutto quanto non regolato dal presente statuto e dell'atto costitutivo, di cui fa parte integrante, valgono le disposizioni di legge sulle societa' cooperative rette coi principi della mutualita' agli effetti tributari.

FIRMATO: CANFAILLA CINZIA, CACCAMO DOMENICA PATRIZIA, BIANCO PASQUA, NICOSIA ROSETTA, DI MAURO ANTONINO, LA RUSSIA ANGELA, AVANZATO GIOVANNI, INDICO FILIPPA LUCIA, AVANZATO STEFANIA ENZA, AMATO GIUSEPPA, VICARI ANTONIO GIUSEPPE, FRANCESCO MAZZULLO NOTAIO.

**E' COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO DI DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINE
SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 D.P.R. N.445/2000.**